

Società. Tribunale di Roma in contrasto con l'orientamento della Cassazione

Valido il patto che «salva» l'amministratore uscente

Nulla, invece, l'accordo che vieta di agire contro il cda in carica

rimesse bancarie/1

Debiti, vale il saldo disponibile in conto

Per accertare se una rimessa del correntista sia destinata a pagare un debito verso la banca (e abbia quindi funzione solutoria) o ripristini solo la provvista sul conto, vale il criterio del saldo disponibile del conto, da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione di incassi ed erogazione da parte della banca. Non è invece idoneo il criterio del saldo contabile, che riflette la registrazione delle operazioni in ordine cronologico. E neppure quello del saldo per valuta che è effetto del posizionamento delle partite in base alla data di maturazione degli interessi, che vengono in rilievo non soltanto in caso di applicazione dei principi relativi alla revocatoria fallimentare ma con riferimento alle rimesse sul conto corrente bancario.

Cassazione, Sez. VI – 1, ordinanza 11 novembre 2015, n. 23101

RIMESSE BANCARIE/2

Ripristino del fido, niente revocabilità

Non si può revocare le rimesse bancarie con riferimento al ripristino del fido sul conto corrente: sono versamenti che non consistono in pagamenti, pena l'elusione del sistema revocatorio risultante dagli articoli 65 e 67 della Legge fallimentare.

Cassazione, Sez. VI – 1, ordinanza 11 novembre 2015, n. 23101

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO

www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com

È nullo il patto parasociale che impegni i contraenti a non votare l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori in carica, per le attività da essi compiute posteriormente alla stipula del patto; è invece valido il **patto parasociale** che impegni a non approvare l'azione sociale di **responsabilità** verso un amministratore che sia già cessato dalla carica.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 29 settembre scorso, in consapevole contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione (sentenze n. 7030/1994 e n. 10215/2010) secondo cui è affetto da nullità il patto con il quale i soci di una società di capitali si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare nei suoi confronti l'azione sociale di responsabilità. E ciò in quanto il contenuto di un simile patto realizza un conflitto d'interessi tra la società e i soci che si sono fatti portatori dell'interesse del terzo, poiché i soci non solo non possono esercitare, ma nemmeno possono vincolarsi ad esercitare, il diritto di voto in contrasto con l'interesse della società.

Infatti, le norme in tema di responsabilità degli amministratori non hanno solo la funzione di garantire una ragione risarcitoria nei confronti degli amministratori alla società danneggiata dalla loro negligente gestione, ma ancor prima hanno la funzione di scongiurare una gestione negligente. In altri termini, le norme in questione tutelano anche gli interessi di terzi i quali possono contare su un meccanismo (l'eventualità dell'azione di responsabilità) che scoraggia gli amministratori dal gestire in modo negligente la società, perché impone loro per la durata dell'incarico di rispettare, pena la loro responsabilità, gli obblighi di gestire la società con la occorrente diligenza.

Secondo il Tribunale di Roma, invece, l'orientamento della Cassazione deve essere confinato al caso che il patto parasociale in questione sia stipulato in sede di atto costitutivo della società oppure concerna comportamenti degli amministratori successivi alla stipula del patto stesso; ma non può estendersi al tipico caso della cessione del pacchetto di maggioranza di una società a un nuovo socio, contesto nel quale vengono nominati nuovi amministratori e viene spesso contestualmente pattuito, tra l'altro, che il nuovo socio rinuncia a contestare il comportamento degli amministratori uscenti e a richiedere loro di risarcire gli eventuali danni da essi provocati alla società in passato con la loro cattiva gestione. Nei casi, infatti, in cui sia stipulato (al termine del mandato degli amministratori) un accordo che imponga ai soci di non votare in assemblea la responsabilità degli amministratori uscenti, la situazione è ben diversa da quella in cui ci si trova se il patto in questione fosse stipulato con riferimento a un'attività gestoria ancora da compiere.

Da un lato, perché il patto stipulato con riguardo a un amministratore uscente, evidentemente interviene in un momento in cui l'acquirente delle azioni o delle quote (e sottoscrittore del patto parasociale) è posto nelle condizioni di esaminare compiutamente l'andamento della gestione e i risultati di essa. D'altro lato, se è vero che all'assemblea della società è rimessa la valutazione discrezionale se agire, o meno, in responsabilità verso gli amministratori, è anche vero che non può non essere lecita una analoga valutazione che i soci facciano, al di fuori e prima dell'assemblea, nel momento in cui gli amministratori cessano dalla carica, al fine di orientare il voto da esprimersi in assemblea sull'opportunità di far valere o meno la responsabilità dell'amministratore uscente.

In sostanza, questo patto parasociale finalizzato a non chiamare in responsabilità l'amministratore uscente non integrerebbe un illecito accordo preventivo di esonero di responsabilità per dolo o colpa grave dell'amministratore, piuttosto consacrerrebbe l'accordo tra i soci di orientare la decisione della società a rinunciare al proprio eventuale credito risarcitorio verso l'amministratore al termine del mandato e avendone potuto constatare gli esiti. In altre parole, il fatto che il patto parasociale intervenga a conclusione del mandato degli amministratori, esclude che esso sia censurabile sotto il profilo della violazione della funzione deterrente delle norme sulla responsabilità degli amministratori. In tal caso, infatti, gli amministratori hanno assunto il proprio incarico e lo hanno svolto sotto la "minaccia" della proponibilità delle azioni di responsabilità e solo a conclusione del loro mandato ottengono dai soci entranti la promessa di non votare l'azione di responsabilità o comunque di rinunziarvi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani